

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 238/CGF (2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 168/CGF – RIUNIONE DEL 25 FEBBRAIO 2010

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Enrico Moscati, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) **RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/PORTOGRUARO S. DEL 7.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 9.2.2010)

La società Giulianova Calcio S.r.l., con fax del 9.2.2010, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto ad essa reclamante la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 in riferimento alla gara Giulianova/Portogruaro Summaga del 7.2.2010.

Il ricorso, diretto a ottenere una riduzione della misura dell'ammenda, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato,. Infatti, il ricorso è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell'arbitro, il quale, anzi, nel supplemento di rapporto di gara, inviato al Giudice Sportivo due giorni dopo, ha confermato l'atteggiamento dei tifosi locali e che il portiere ospite "è stato colpito in diversi punti del corpo da tifosi arrampicati sulle recinzioni". La società reclamante adduce, a sostegno della richiesta di riduzione della misura dell'ammenda, un'incongruenza tra il rapporto dell'arbitro e la relazione del Collaboratore della Procura Federale. Ma tale incongruenza non esiste perché il Collaboratore della Procura Federale è stato informato dei fatti dal Capitano dei Carabinieri, il cui rapporto si riferisce a fatti successivi rispetto a quelli indicati nel rapporto dell'arbitro, senza contare che il rapporto arbitrale è stato confermato e specificato dallo stesso Arbitro nel successivo supplemento di rapporto inviato al Giudice Sportivo.

Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto dell'arbitro, che, oltre tutto, nel caso di specie risulta preciso e circostanziato ed è confermato dal supplemento di rapporto, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati ai tifosi della società reclamante si siano svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell'arbitro e dal supplemento di rapporto.

In secondo luogo, la sanzione di € 5.000,00 appare ancora più congrua se si tiene conto della circostanza che la società reclamante risulta recidiva. Infatti, nel solo anno 2009 la società reclamante è stata sanzionata almeno altre cinque volte con l'ammenda (v. Com.ti Uff.li n. 34/DIV 2009, n. 55/DIV 2009, n. 72/DIV 2009, n. 80/DIV 2009 e n. 97/DIV 2009).

Il rigetto del reclamo comporta l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio di Giulianova (Teramo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 4 AL PRESIDENTE, SIG. MUSCI PASQUALE;**
- **INIBIZIONE PER MESI 4 ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO, SIG. SEBASTIANO TROIA;**
- **AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE,**
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE –
NOTA N. 3915/629PF09-10/GT/DL DEL 13.1.2010 - PER LE VIOLAZIONI
RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.
IN RELAZIONE ALL’ART. 53 COMMI 1,3 E 8 N.O.I.F., COME INTEGRATO
DALL’ART. 3, .1.A.3) DELLA SEZIONE 3 – ATTIVITÀ GIOVANILE – DEL COM. UFF.
N. 1 DELL’1.7.2009 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 4.2.2010)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Andria Bat ha impugnato il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 55 del 5.2.2010 con il quale, in relazione alla mancata partecipazione al Campionato Nazionale Giovanissimi, veniva inflitta l’inibizione di mesi 4 a Musci Pasquale (Presidente) ed a Troia Sebastiano (Amministratore Delegato) nonché alla Società ricorrente l’ammenda di € 5.000,00.

La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione inflitta, in considerazione della non obbligatorietà, a suo dire, della partecipazione a tale campionato e della circostanza che *“la contemporanea inibizione del Presidente Musci Pasquale e dell’Amministratore Delegato Troia Sebastiano (quale firmatario dell’atto di iscrizione e di revoca della partecipazione) priva in contemporanea la società della propria rappresentanza legale, creando rilevanti problematiche sul piano della gestione”*.

La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento parziale.

Mentre infatti non si può concordare con la ricorrente circa l’assenza di responsabilità di entrambi i dirigenti inibiti e pertanto non possono essere accolte le richieste di annullamento delle sanzioni inflitte agli stessi ed alla Società, appare degna di valutazione e accoglimento la richiesta subordinata tesa ad ascrivere gli eventi alla sola responsabilità dell’Amministratore Delegato Troia Sebastiano.

Conseguentemente, la Corte ritiene di riformare l’impugnata decisione annullando la sola inibizione per mesi 4 al Presidente Musci Pasquale e confermando le altre sanzioni inflitte in primo grado

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Andria Bat di Andria (Bari), annulla la sanzione della inibizione inflitta al Sig. Musci Pasquale.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA PROPOSTO DALLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PARISI ANIELLO, INFLITTAGLI SEGUITO GARA CASSINO/AVERSA NORMANNA DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV/C del 23.2.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. uff. n. 111/DIV del 23.2.2010 ha inflitto, all'esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Aniello Parisi.

Tale decisione veniva assunta per il comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso tenuto nei confronti dell'arbitro al termine della gara Cassino/Aversa Normanna del 21.2.2010.

Avverso tale provvedimento la società S.F. Aversa Normanna ha preannunciato reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 23.2.2010, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

La ricorrente, in sede di trattazione, formulava la propria intenzione di rinunciare alla presente azione.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di San Felice a Cancellò (Caserta), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE BERTONCINI MIRKO, INFLITTAGLI SEGUITO GARA CASSINO/AVERSA NORMANNA DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV/C del 23.2.2010)

La ricorrente propone ricorso d'urgenza ex art. 37 C.G.S. avverso le sanzioni in oggetto.

La Corte, prima di entrare nel merito della discussione, in fatto ed in diritto, presente il ricorrente, rileva la inammissibilità del ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 35, 3 comma, C.G.S. nella sanzione di cui in epigrafe non essendo stato presentato tale ricorso nei termini prescritti nella norma richiamata.

La C.G.F respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di San Felice a Cancellò (Caserta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 29 aprile 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete